



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 aprile 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0106 (COD)**

**7675/16
ADD 1**

**FRONT 165
VISA 91
CODEC 391
COMIX 268**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 194 final
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 194 final.

All.: COM(2016) 194 final

Bruxelles, 6.4.2016
COM(2016) 194 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e

che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011

{SWD(2016) 114 final}

{SWD(2016) 115 final}

{SWD(2016) 116 final}

ALLEGATO I

Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 38, paragrafo 2

1. Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l'UNHCR)
2. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
3. Comitato internazionale della Croce Rossa

ALLEGATO II

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

della proposta di

regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite dell'UE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa**
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB**
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa**
- 1.4. Obiettivi**
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria**
- 1.7. Modalità di gestione previste**

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo**
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese**
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta riveduta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, che determina le condizioni di accesso all'EES a fini di contrasto e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il regolamento (CE) n. 767/2008 concernente il sistema di informazione visti.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹

Settore: Affari interni (titolo 18)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²**
- La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

- Gestione delle frontiere – salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne

Per gestire le frontiere dell'UE in modo più efficiente occorre anche fare un uso migliore delle opportunità offerte dai sistemi e dalle tecnologie dell'informazione. L'iniziativa "frontiere intelligenti" renderà più efficaci i valichi di frontiera, agevolerà l'attraversamento della grande maggioranza dei cittadini di paesi terzi che sono viaggiatori "in buona fede" e rafforzerà la lotta contro l'immigrazione irregolare, creando un registro di tutti i movimenti transfrontalieri di cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto della proporzionalità.

- Migliorare lo scambio di informazioni

¹ ABM: activity-based management (gestione per attività) ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

² A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Norme comuni di gestione delle frontiere di livello elevato, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, sono essenziali per prevenire la criminalità transfrontaliera e il terrorismo.

La proposta si inserisce nello sviluppo della strategia dell'Unione europea relativa alla gestione integrata delle frontiere.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 2

Favorire la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un'ulteriore armonizzazione delle misure connesse alla gestione delle frontiere conformemente a norme comuni dell'Unione e tramite lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l'agenzia Frontex, da un lato per ottenere un livello uniforme elevato di controllo e protezione delle frontiere esterne, lottando fra l'altro contro l'immigrazione irregolare, dall'altro per facilitare un attraversamento rapido delle frontiere esterne in conformità dell'acquis di Schengen, garantendo al contempo che coloro che necessitano di protezione internazionale possano ottenerla, secondo gli impegni presi dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, tra cui il principio di non respingimento.

Attività ABM/ABB interessate

Capitolo "Sicurezza e tutela delle libertà": Sicurezza interna

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Obiettivi generali:

- (1) migliorare la gestione delle frontiere esterne;
- (2) ridurre la migrazione irregolare affrontando il fenomeno dei soggiornanti fuoritermine;
- (3) contribuire alla lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità e garantire un livello elevato di sicurezza interna.

Il miglioramento della gestione delle frontiere si può misurare in termini di efficacia ed efficienza. La gestione delle frontiere è efficace se facilita gli attraversamenti dei viaggiatori in regola e al contempo impedisce che viaggiatori che non rispettano le condizioni d'ingresso entrino nello spazio Schengen o permette di fermarli all'uscita. La gestione delle frontiere è efficiente se l'aumento degli attraversamenti di frontiera non richiede un aumento corrispondente delle guardie di frontiera.

Il raggiungimento del secondo obiettivo dipende da quello del primo, ma richiede anche che le autorità competenti utilizzino il sistema di ingressi/uscite nel territorio dello spazio Schengen. L'EES contribuirà all'attuazione della politica dell'UE in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare.

L'attuazione dell'EES permetterà di identificare meglio i cittadini di paesi terzi e di individuare le persone che utilizzano diverse identità. Ciò contribuirà a conseguire, in una certa misura, il terzo obiettivo, che però potrà essere pienamente realizzato soltanto quando le autorità di contrasto potranno accedere al sistema di ingressi/uscite.

Non saranno sviluppate nuove politiche in nuovi settori. La proposta si inserisce nello sviluppo della strategia dell'Unione europea relativa alla gestione integrata delle frontiere.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi principali del sistema di ingressi/uscite e delle modifiche del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) sono i seguenti:

- (1) migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera mediante il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato all'ingresso e all'uscita;
- (2) identificare e scoprire i soggiornanti fuoritermine (anche all'interno del territorio) e consentire alle autorità nazionali degli Stati membri di prendere le opportune misure, anche per aumentare le possibilità di rimpatrio;
- (3) liberare risorse per il controllo di frontiera grazie ai controlli che possono essere automatizzati e consentire una maggiore attenzione alla valutazione dei viaggiatori;

- (4) facilitare gli attraversamenti delle frontiere esterne dell'UE da parte dei cittadini di paesi terzi tramite sistemi self-service e sistemi semi-automatizzati o automatizzati, mantenendo al contempo l'attuale livello di sicurezza;
- (5) mettere i consolati in condizione di accedere ai dati riguardanti la correttezza nell'uso di precedenti visti;
- (6) informare i cittadini di paesi terzi della durata del loro soggiorno autorizzato;
- (7) migliorare la valutazione del rischio di superamento del soggiorno autorizzato;
- (8) sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti;
- (9) combattere l'usurpazione di identità;
- (10) contribuire alla lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Durante la fase di sviluppo

Dopo l'approvazione del progetto di proposta e l'adozione delle specifiche tecniche, il sistema di ingressi/uscite (EES) sarà sviluppato da eu-LISA insieme a un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) (destinata a facilitare l'integrazione delle infrastrutture nazionali degli Stati membri con l'EES).

eu-LISA provvederà inoltre a coordinare l'integrazione del NUI svolta a livello nazionale dagli Stati membri. È definita una governance complessiva dettagliata per la fase di sviluppo e sono stabiliti requisiti relativi alla trasmissione di informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Obiettivo specifico: sistema pronto a entrare in funzione entro la fine del 2019³.

Indicatore: ai fini dell'entrata in funzione del sistema, eu-LISA dichiara il completamento del collaudo generale dell'EES, che sarà effettuato dall'agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

Una volta che il sistema sarà operativo

eu-LISA garantirà che siano disponibili sistemi per controllare il funzionamento del sistema di ingressi/uscite in relazione agli obiettivi. Due anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni due anni, eu-LISA deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema, ivi compresa la sua sicurezza. Inoltre, due anni dopo l'entrata in funzione dell'EES e in seguito ogni quattro anni, la Commissione deve presentare una valutazione globale del sistema. Tale valutazione globale analizza i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, esamina l'incidenza sui diritti fondamentali e determina se i principi di base permangono validi, valuta

³ A condizione che il quadro giuridico dell'EES sia adottato entro la fine del 2016 per consentire che lo sviluppo cominci all'inizio del 2017.

l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni per le future attività, e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Di particolare rilievo per la valutazione sono gli indicatori relativi al numero di soggiornanti fuoritermine e alla data dell'attraversamento di frontiera; riguardo a quest'ultima sono raccolte informazioni dalle esperienze maturate anche grazie al VIS, ed è svolta un'analisi approfondita delle conseguenze della concessione dell'accesso ai dati a fini di contrasto. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Obiettivo specifico: migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera mediante il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato all'ingresso e all'uscita, e migliorare la valutazione del rischio di superamento del soggiorno autorizzato.

Indicatore: tempo di trattamento ai valichi di frontiera + tutti i cittadini di paesi terzi sono informati della durata autorizzata del soggiorno. Il tempo di trattamento ai valichi di frontiera è il tempo che intercorre tra l'avvio della lettura dei dati che figurano sul documento di viaggio, registrati nell'EES, e il momento di registrazione di un'autorizzazione di ingresso. Le durate sono registrate in modo permanente e automatico e su richiesta possono essere prodotte delle statistiche. Sarà effettuato un confronto rispetto a un livello di riferimento fissato prima dell'entrata in funzione.

L'indicatore che consiste nel fatto che tutti i cittadini di paesi terzi siano informati della durata autorizzata del soggiorno può essere valutato ogni anno analizzando i processi e gli strumenti disponibili. Saranno confrontati dati relativi a più anni successivi.

Obiettivo specifico: identificare e scoprire i soggiornanti fuoritermine (anche all'interno del territorio) e consentire alle autorità nazionali degli Stati membri di prendere le opportune misure, anche per aumentare le possibilità di rimpatrio.

Indicatore: numero di soggiornanti fuoritermine identificati per categoria (obbligo di visto/esenzione dal visto), per tipo di frontiera (terrestre/marittima/aerea), per paese di origine/cittadinanza; numero di segnalazioni che portano a fermare soggiornanti fuoritermine; numero di soggiornanti fuoritermine identificati risultante dall'analisi dei dati sui fuoritermine registrati dall'EES. Le statistiche possono essere prodotte in ogni momento, ma ai fini della valutazione sono prodotte su base annua. Le tendenze possono essere analizzate su più anni successivi.

Il numero di segnalazioni che portano a fermare soggiornanti fuoritermine può essere ottenuto dall'aggregazione dei dati degli Stati membri. L'EES può comunque fornire come primo indicatore il numero di richieste di verifiche biometriche e di identificazione presentate dai servizi competenti per l'immigrazione, in quanto possono essere differenziate da quelle presentate ad altri scopi. Le tendenze possono essere analizzate su più anni successivi.

Obiettivo specifico: facilitare gli attraversamenti delle frontiere esterne dell'UE da parte di cittadini di paesi terzi tramite un sistema semi-automatizzato o automatizzato.

Indicatore: durata media dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE da parte di cittadini di paesi terzi con uso di sistemi semi-automatizzati o automatizzati e acceleratori di processo - attuati nei valichi di frontiera interessati.

Obiettivo specifico: sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti.

Indicatore: sono già disponibili statistiche sugli attraversamenti di frontiera e sui soggiornanti fuoritermine, ripartite per cittadinanza e altre caratteristiche (ad esempio età e sesso dei viaggiatori, valico di frontiera). Possono essere prodotte statistiche su richiesta, ma ai fini della valutazione si utilizzano statistiche annuali. Saranno confrontati dati relativi a più anni successivi.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

(1) Le procedure di attraversamento di frontiera per i cittadini di paesi terzi devono ricorrere a una maggiore automatizzazione per consentire di gestire un aumento del 57% del flusso di viaggiatori entro il 2025.

(2) Il controllo del periodo di soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi dev'essere affidabile, rapido, facile da gestire e sistematico.

(3) Il procedimento di controllo di frontiera deve permettere di riferire e identificare i soggiornanti fuoritermine in modo sistematico, semplice e affidabile: in tal modo si ottengono informazioni affidabili sull'immigrazione irregolare e si agevola il rimpatrio.

(4) È potenziata la lotta contro la criminalità internazionale, il terrorismo e altre minacce alla sicurezza.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Nessuno Stato membro è in grado di gestire da solo l'immigrazione irregolare. Una persona può entrare nello spazio Schengen attraverso un valico di frontiera di uno Stato membro in cui è utilizzato un registro nazionale di ingressi/uscite, ma uscirne attraverso un valico di frontiera dove non è utilizzato tale sistema. In tal caso è impossibile che uno Stato membro riesca a controllare da solo il rispetto delle norme dell'UE in materia di soggiorni autorizzati. I cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen possono circolare liberamente al suo interno. In uno spazio senza frontiere interne, la lotta contro l'immigrazione irregolare dev'essere svolta in comune. Considerato tutto ciò, l'UE è più adatta degli Stati membri a prendere le misure appropriate.

L'agenda europea sulla migrazione identifica la "gestione delle frontiere" come uno dei "quattro pilastri per gestire meglio la migrazione". Per rendere sicure le frontiere esterne e gestirle in modo più efficiente occorre fare un uso migliore delle opportunità offerte dai sistemi e dalle tecnologie dell'informazione. L'uso dei tre sistemi IT su larga scala esistenti (SIS, VIS ed Eurodac) favorisce la gestione delle frontiere. L'attuazione del sistema di ingressi/uscite segnerà una nuova fase rendendo più efficaci i valichi di frontiera, agevolando l'attraversamento della grande

maggioranza dei cittadini di paesi terzi che sono viaggiatori “in buona fede” e rafforzando al contempo la lotta contro l’immigrazione irregolare, creando un registro di tutti i movimenti transfrontalieri di cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto della proporzionalità.

Uno degli effetti dell’attuazione di un sistema di ingressi/uscite a livello dell’UE sarà l’automatizzazione di alcune funzioni e attività relative ai controlli di frontiera. Tale automatizzazione permetterà un controllo omogeneo e sistematico dei periodi di soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi.

L’uso dell’EES in combinazione con nuove possibilità di uso di sistemi self-service e di soluzioni automatizzate o semi-automatizzate di controllo di frontiera faciliterà il lavoro delle guardie di frontiera e le aiuterà ad assorbire il previsto aumento degli attraversamenti di frontiera. Dal punto di vista del viaggiatore, ciò faciliterà gli attraversamenti di frontiera, riducendo il tempo di attesa e accelerando le verifiche di frontiera.

Anche se gli Stati membri possono mantenere i loro sistemi nazionali in conformità della normativa nazionale in materia di sicurezza, un sistema di ingressi/uscite dell’UE consentirebbe alle autorità degli Stati membri di accedere ai dati relativi ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’UE in un paese ed escono attraverso un altro paese Schengen.

Migliori informazioni sui movimenti transfrontalieri dei cittadini di paesi terzi a livello dell’UE formeranno una base fattuale per lo sviluppo e l’adeguamento della politica migratoria dell’UE, compresa la sua politica in materia di visti. Ciò contribuirà a stabilire le priorità per gli accordi di riammissione e di facilitazione del rilascio dei visti con i paesi terzi, e favorirà la comprensione comune delle questioni e delle priorità in materia di immigrazione nei dialoghi politici con i paesi di origine e di transito.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L’esperienza maturata con lo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e del sistema d’informazione visti (VIS) ha permesso di trarre i seguenti insegnamenti.

1) Come possibile salvaguardia contro il superamento dei costi e i ritardi derivanti dal cambiamento dei requisiti, un nuovo sistema d’informazione nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, in particolare se comprende un sistema IT su larga scala, non sarà sviluppato prima che siano stati definitivamente adottati gli strumenti giuridici che ne stabiliscono le finalità, l’ambito di applicazione, le funzioni e le particolarità tecniche.

2) Per il SIS II e il VIS, gli sviluppi a livello degli Stati membri potevano essere cofinanziati dal Fondo per le frontiere esterne, ma questa non era una condizione obbligatoria. Di conseguenza non è stato possibile ottenere una visione generale del livello di avanzamento negli Stati membri che non avevano previsto le rispettive attività nella loro programmazione pluriennale o che non avevano una programmazione abbastanza precisa. Si propone pertanto che la Commissione

rimborsarsi tutti i costi di integrazione sostenuti dagli Stati membri, per poter controllare l'avanzamento di questi sviluppi.

3) Per facilitare il coordinamento generale in materia di attuazione, eu-LISA svilupperà non solo il sistema centrale ma anche un'interfaccia uniforme nazionale comune (NUI) che dovrà essere utilizzata da tutti gli Stati membri per collegare le loro attuali infrastrutture IT nazionali di frontiera.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La presente proposta si inserisce nello sviluppo della strategia di gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea, e in particolare è collegata alla comunicazione sulle "frontiere intelligenti"⁴ e all'ISF-Frontiere⁵, al quadro finanziario pluriennale e al regolamento che istituisce eu-LISA⁶. La scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta della Commissione relativa all'agenzia⁷ copre i costi degli attuali sistemi informatici Eurodac, SIS II e VIS, ma non quelli relativi ai futuri sistemi di gestione delle frontiere, che non sono ancora affidati all'agenzia tramite un quadro giuridico. Il regolamento ISF-Frontiere prevede quindi un importo di 791 milioni di EUR a titolo dell'articolo 5 per lo sviluppo di sistemi informatici, basati su sistemi esistenti e/o nuovi, che agevolino la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne. Nell'ambito della Commissione, la DG HOME è la direzione generale competente per l'istituzione di uno spazio di libera circolazione in cui le persone possono attraversare le frontiere interne senza essere sottoposte a verifiche di frontiera e le cui frontiere esterne sono controllate e gestite in modo coerente a livello dell'UE. Il sistema presenta le seguenti sinergie con il sistema d'informazione visti:

a) per i titolari di visto, il sistema di confronto biometrico sarà utilizzato anche ai fini del sistema di ingressi/uscite;

b) il sistema di ingressi/uscite completerà il VIS⁸. Il VIS contiene soltanto le domande di visto e i visti rilasciati, mentre per quanto riguarda i titolari di visto l'EES conterrà anche i dati concreti sugli ingressi e sulle uscite collegati ai visti rilasciati.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Frontiere intelligenti – opzioni e prospettive" (COM(2011) 680).

⁵ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE.

⁶ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Articolo 1, paragrafo 3: "L'agenzia può inoltre essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui al paragrafo 2, solo se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi...".

⁷ COM(2010) 93 del 19 marzo 2010.

⁸ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, e regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Periodo preparatorio: 2016

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2019

– e successivo funzionamento a pieno ritmo dal 2020.

1.7. Modalità di gestione previste⁹

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

Osservazioni

Il regolamento ISF-Frontiere è lo strumento finanziario in cui è stato inserito il bilancio per l'attuazione del pacchetto "frontiere intelligenti".

All'articolo 5 esso prevede che 791 milioni di EUR siano destinati a un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne alle condizioni previste all'articolo 15.

Riguardo alle modalità di esecuzione, il regolamento ISF-Frontiere prevede quanto segue:

all'articolo 5, paragrafo 4: *“Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi attuali e/o nuovi sono stabilite nei pertinenti atti legislativi dell’Unione previa loro adozione”*;

all'articolo 15: *“Il programma sullo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi informatici attuali e/o nuovi è attuato previa adozione di atti legislativi dell’Unione che definiscono tali sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l’obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. Ove opportuno, si garantiscono sinergie con i sistemi informatici esistenti al fine di evitare doppioni di spesa.*

La ripartizione della dotazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è definita nei pertinenti atti legislativi dell’Unione oppure, previa adozione di tali atti legislativi, mediante un atto delegato conformemente all’articolo 17”.

Il legislatore ha chiaramente stabilito che le modalità di esecuzione del bilancio per le "frontiere intelligenti" non fossero definite nel regolamento ISF-Frontiere ma nei "pertinenti atti legislativi", ossia i regolamenti sull'EES e sull'RTP. Per quanto riguarda la ripartizione dei 791 milioni, il legislatore ha seguito lo stesso criterio ("è definita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione"), ma ha lasciato aperta la possibilità di stabilirla mediante un atto delegato in seguito all'adozione dei regolamenti sulle "frontiere intelligenti". Ciò significa che, mentre le modalità di esecuzione devono essere definite nei pertinenti atti legislativi, la ripartizione dei costi potrebbe essere definita successivamente mediante un atto delegato, il che permetterebbe una certa flessibilità in caso di modifica di tale ripartizione.

Le modalità di esecuzione previste nella proposta sono le seguenti:

1) Gestione indiretta: nel periodo 2017-2019 lo sviluppo dell'EES sarà attuato da eu-LISA. Ciò coprirà la componente "sviluppo" di tutti gli elementi del progetto, ossia l'interfaccia uniforme nazionale (NUI) e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e la NUI. Nel periodo di attività a partire dal 2020, eu-LISA eseguirà tutte le attività operative connesse alla manutenzione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione.

A partire dal 2017, si prevede di trasferire un importo totale di 288 milioni di EUR dalla linea di bilancio dell'ISF a quella di eu-LISA per coprire queste attività.

2) Gestione diretta: durante la fase di sviluppo (2017-2019) la Commissione spenderà un importo totale di 120 milioni di EUR per gestire le sovvenzioni agli Stati membri destinate all'integrazione della NUI.

3) Gestione concorrente: durante la fase di sviluppo (2017-2019) la Commissione spenderà un importo totale di 52,7 milioni di EUR per le spese connesse alle operazioni negli Stati membri. Nella fase di attività a partire dal 2020, è stato riservato un importo di 19,7 milioni di EUR per garantire il personale necessario per turni di 24 ore su 24 negli Stati membri. Ciò richiederà una revisione dei programmi nazionali nell'ambito di ISF-Frontiere e Visti volta a includere nuove azioni specifiche. Tale inclusione di una specifica azione supplementare sarà effettuata tramite un atto delegato una volta adottato il regolamento sulle "frontiere intelligenti".

Il bilancio rimanente della linea "Frontiere intelligenti" (791 milioni di EUR di stanziamento iniziale – 480 milioni di EUR di dotazione per le "frontiere intelligenti" = 311 milioni di EUR) sarà usato come previsto all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 (ISF-Frontiere).

Blocchi	Fase di sviluppo (2017-2019)	Fase operativa (2020)	Modalità di gestione	Attore
Rete	X	X	indiretta	eu-LISA
Sviluppo e manutenzione sistema centrale	X	X	indiretta	eu-LISA
Sviluppo interfaccia uniforme nazionale (NUI)	X		indiretta	eu-LISA
Integrazione NUI e relativa amministrazione durante lo sviluppo	X	X	diretta/ concorrente	COM
Manutenzione sistemi nazionali		X	Concorrente	COM

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione del sistema di ingressi/uscite (EES), previste all'articolo 64 della proposta, sono le seguenti.

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare lo sviluppo dell'EES rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi e a monitorare il funzionamento dell'EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

3. Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'EES.

4. Due anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell'EES, ivi compresa la sua sicurezza.

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e l'incidenza sui diritti fondamentali, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o da eu-LISA. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro e non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

7. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

8. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una

relazione annuale sull'efficacia dell'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

- l'esatta finalità della consultazione (a fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita) compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;

- i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima sia disciplinato dal presente regolamento;

- i fondati motivi addotti per giustificare la mancata consultazione di sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b);

- il numero delle richieste di accesso all'EES a fini di contrasto;

- il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione;

- la necessità e il trattamento di casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l'urgenza dopo la sua verifica a posteriori.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

1) Difficoltà relative allo sviluppo tecnico del sistema

Gli Stati membri hanno sistemi informatici nazionali diversi tra loro sotto l'aspetto tecnico. Inoltre, i procedimenti di controllo di frontiera possono divergere secondo le circostanze locali (spazio disponibile ai valichi di frontiera, flussi di viaggiatori ecc.). L'EES dev'essere integrato nell'architettura informatica nazionale e nei procedimenti nazionali di controllo di frontiera. In più, l'integrazione delle interfacce nazionali uniformi (NUI) dev'essere pienamente allineata ai requisiti a livello centrale. In questo settore, due sono i principali rischi individuati:

- a) il rischio che gli aspetti tecnici e giuridici dell'EES possano essere attuati in modi diversi dai vari Stati membri, per insufficiente coordinamento tra il livello centrale e quelli nazionali; questo rischio può essere peraltro attenuato dalla NUI quale è stata concepita;

- b) il rischio di incoerenze nel modo in cui sarà utilizzato questo futuro sistema, in funzione del modo in cui gli Stati membri attueranno l'EES nell'ambito dei procedimenti di controllo di frontiera già esistenti.

2) Difficoltà relative ai tempi di sviluppo

In base all'esperienza maturata durante lo sviluppo del VIS e del SIS II, si può prevedere che un fattore cruciale della riuscita nell'attuazione dell'EES sarà lo sviluppo tempestivo del sistema da parte di un contraente esterno. In quanto centro di eccellenza nel settore dello sviluppo e della gestione dei sistemi IT su larga scala, eu-LISA sarà responsabile anche dell'aggiudicazione e della gestione dei contratti, in particolare del subappalto dello sviluppo del sistema. Il ricorso a un contraente esterno per questo lavoro di sviluppo comporta vari rischi:

a) in particolare, il rischio che il contraente non riesca a stanziare risorse sufficienti al progetto o che formuli e sviluppi un sistema non abbastanza avanzato;

b) il rischio che il contraente, per ridurre i costi, non rispetti pienamente le tecniche e le metodologie amministrative per gestire progetti IT su larga scala;

c) infine, non può essere del tutto escluso il rischio che il contraente sperimenti difficoltà finanziarie per ragioni esterne al progetto.

2.2.2. *Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

L'agenzia è concepita come centro di eccellenza nel settore dello sviluppo e della gestione di sistemi IT su larga scala. Esegue le attività collegate allo sviluppo e alle operazioni della parte centrale del sistema, comprese le interfacce uniformi negli Stati membri e le reti. Ciò consentirà di evitare la maggior parte dei problemi che la Commissione ha incontrato nello sviluppo del SIS II e del VIS.

Durante la fase di sviluppo (2017-2019), tutte le attività di sviluppo saranno svolte da eu-LISA. Ciò coprirà la componente "sviluppo" di tutti gli elementi del progetto, ossia il sistema centrale, l'interfaccia uniforme nazionale (NUI), le reti e gli uffici negli Stati membri. Le spese per l'integrazione della NUI e quelle relative all'amministrazione dei sistemi negli Stati membri durante lo sviluppo saranno gestite dalla Commissione tramite sovvenzioni.

Durante la fase operativa che inizierà nel 2020, eu-LISA sarà responsabile della gestione tecnica e finanziaria del sistema centrale, in particolare l'aggiudicazione e la gestione dei contratti, mentre la Commissione gestirà le sovvenzioni agli Stati membri per le spese relative alla manutenzione dei sistemi nazionali tramite ISF-Frontiere (programmi nazionali).

Per evitare ritardi a livello nazionale, prima dell'avvio della fase di sviluppo occorre predisporre una governance efficiente tra tutti i portatori di interessi. Nel progetto di regolamento la Commissione ha proposto che un gruppo consultivo composto da esperti nazionali degli Stati membri fornisca all'agenzia la consulenza tecnica relativa all'EES.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

n.p.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le misure previste per combattere le frodi, previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, sono le seguenti.

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il suo personale.
3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

In conformità di tale disposizione, il 28 giugno 2012 il consiglio di amministrazione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha adottato la decisione relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione ed altri atti illeciti che ledono gli interessi dell'Unione.

Si applicherà la strategia della DG HOME in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
		Diss./Non diss. ¹⁰	di paesi EFTA ¹¹	di paesi candidati ¹²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	Rubrica 3 – Sicurezza e cittadinanza	Diss.	NO	NO	SÌ	NO
3	18.020101 – Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	Diss.	NO	NO	SÌ	NO
3	18.020103 – Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell'informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione	Diss.	NO	NO	SÌ	NO
3	18.0207 – Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	Diss.	NO	NO	SÌ	NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

¹⁰ Diss. = stanziamenti dissociati/ Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹² Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Sicurezza e cittadinanza
---	---	--------------------------

DG: HOME			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
18.02.01.03 (Frontiere intelligenti)	Impegni	(1)	40,000	40,000	40,000					120,000
	Pagamenti	(2)	28,000	28,000	28,000	36,000				120,000
18.020101 (Frontiere e visti)	Impegni		16,236	16,236	20,196	19,710				72,378
	Pagamenti		11,365	11,365	14,137	13,797	21,713			72,378
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹³										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME	Impegni	=1+1a +3	56,236	56,236	60,196	19,710				192,378
	Pagamenti	=2+2a +3	39,365	39,365	42,137	49,797	21,713			192,378

¹³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

eu-LISA			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021			TOTALE
Titolo 1:	Impegni	(1)	1,876	1,876	1,876	4,221				9,849
	Pagamenti	(2)	1,876	1,876	1,876	4,221				9,849
Titolo 2:	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Titolo 3:	Impegni	(3a)	54,569	57,513	144,326	21,606				278,014
	Pagamenti	(3b)	38,199	40,259	101,028	15,124	83,404			278,014
TOTALE degli stanziamenti per eu-LISA		Impegni	=1+1a +3a	56,445	59,389	146,202	25,827			287,863
		Pagamenti	=2+2a +3b	40,074	42,135	102,904	19,345			287,863

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG HOME									
• Risorse umane Numero della linea di bilancio 18.01		0,402	0,402	0,402	0				1,206
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG HOME	Stanziamenti	0,402	0,402	0,402	0				1,206

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,402	0,402	0,402	0				1 206

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	112,653	115,597	206,517	45,474				480,242
	Pagamenti	112,653	115,597	206,517	45,474				480,242

¹⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.1. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.1.1. Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE		
	RISULTATI																		
	eu-LISA ↓	Tipo ¹⁵	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁶ Sviluppo sistema centrale																			
- Risultato	Contraente			32,650		52,650		55,118		0									140,418
- Risultato	Software			8,051		0		46,560		3,555									58,166
- Risultato	Hardware			4,754		0		22,853		0									27,607
- Risultato	Amministrazione			50		50		1,682		0									1,782
- Risultato	Altro (uffici)			219		0		0		0									0,219
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				45,724		52,700		126,213		3,555									228,192

¹⁵ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁶ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ...".

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)												TOTALE			
					RISULTATI															
					z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
DG HOME	Tipo 17	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale		
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁸ Sviluppo Stati membri																				
- Risultato	Sovvenzioni agli Stati membri per l'integrazione della NUI		40,000		40,000		40,000												120,000	
- Risultato	Sostegno agli Stati membri per l'amministrazione del sistema		16,236		16,236		20,196												52,668	
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				56,236		56,236		60,196											172,668	
OBIETTIVO SPECIFICO 2 Manutenzione sistemi nazionali																				
- Risultato	Amministrazione								19,710										19,710	
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2									19,710										19,710	
COSTO TOTALE DG HOME				56,236		56,236		60,196		19,710									192,378	

¹⁷ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁸ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ...".

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA

3.2.2.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--------

Funzionari (gradi AD)							
Funzionari (gradi AST)							
Agenti contrattuali							
Agenti temporanei	1,876	1,876	1,876	4,221			9,849
Esperti nazionali distaccati							

TOTALE	1,876	1,876	1,876	4,221			9,849
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------

Le assunzioni sono previste per gennaio 2017. Tutto il personale dev'essere disponibile a partire dal 2017 per consentire l'inizio del triennio di sviluppo in tempo utile affinché l'EES entri in funzione nel 2020. Le risorse saranno destinate alla gestione del progetto e del contratto nonché allo sviluppo e al collaudo del sistema. Ulteriori informazioni figurano in allegato.

Posti	2017	2018	2019	2020
Comunicazione di partenza ¹⁹	115	113	113	113
Posti aggiuntivi	14	14	14	14*
Totale	129	127	127	127

* 14 posti per lo sviluppo del sistema sono aggiunti all'organico di eu-LISA. Il numero di posti per il 2020 e gli anni successivi sarà rivalutato nel corso della preparazione del progetto di bilancio dell'UE per il 2020, tenendo conto delle specifiche esigenze per il funzionamento del sistema 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2017 ²⁰	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane DG HOME	0,402	0,402	0,402	0			1,206
Altre spese amministrative							

¹⁹ COM(2013) 519 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020.

²⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,402	0,402	0,402	0				1,206
--	-------	-------	-------	---	--	--	--	--------------

Esclusa la RUBRICA 5²¹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,402	0,402	0,402	0				1,206
---------------	--------------	--------------	--------------	----------	--	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) DG HOME	3	3	3	0	
XX 01 01 02 (delegazioni)					
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01 (ricerca diretta)					
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²²					
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)					
XX 01 04 yy ²³	- in sede				
	- nelle delegazioni				
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)					
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE	3	3	3	0	

18 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei della DG HOME	Il personale si occuperà della gestione delle sovvenzioni agli Stati membri nel quadro dei programmi annuali del fondo ISF-Frontiere.
--	---

²² AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁴						
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo 6313		4,798	6,983	8,932	6,315			

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

18.02.01.03 (Frontiere intelligenti) e 18.0207 (eu-LISA)

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Il bilancio comprende un contributo da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, conformemente ai rispettivi accordi. Le stime fornite sono meramente indicative e si basano sui recenti calcoli delle entrate per l'attuazione dell'acquis di Schengen provenienti dagli Stati (Islanda, Norvegia e Svizzera) che attualmente versano al bilancio generale dell'Unione europea (pagamenti utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Il calcolo si basa sui dati EUROSTAT del giugno 2015, che possono variare notevolmente a seconda della situazione economica degli Stati partecipanti.

²⁴ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.